

Regolamento per la chiamata di professori ordinari e associati idonei e per le procedure di trasferimento ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989 n. 168 e delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164, disciplina le procedure di chiamata presso l' "Universitas Mercatorum" di professori ordinari e associati risultati idonei in procedure di valutazioni comparative bandite dalla stessa "Universitas Mercatorum" o di altra università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.
2. In attuazione dell'art.1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina altresì le procedure per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, mediante trasferimento.
3. Ai sensi del presente regolamento per "chiamata" si intende il provvedimento mediante il quale, esclusivamente secondo le procedure indicate, si dispone la copertura di un posto di professore ordinario e di professore associato con un docente risultato idoneo in una procedura comparativa bandita dall'Università "Universitas Mercatorum" o da altra università; per "trasferimento" si intende il provvedimento mediante il quale, esclusivamente a domanda e secondo le procedure indicate nel presente Regolamento, si dispone la copertura di un posto vacante di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario con il passaggio da un'altra sede universitaria di un titolare della stessa posizione organica; per "posto vacante" il posto di ruolo di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario, previsto nelle rispettive dotazioni organiche dell'Università che, al momento della richiesta di copertura per trasferimento risulta libero e disponibile o che si renderà libero e disponibile a partire dal successivo 1° novembre.

Art. 2 - Modalità di chiamata

1. Nel caso in cui la procedura di valutazione comparativa sia stata attivata dalla "Universitas Mercatorum" secondo le norme in vigore fino

all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, una volta conclusi i lavori della Commissione giudicatrice ed accertata la regolarità degli atti nelle forme previste dalla legge, gli atti vengono trasmessi dal Presidente della Commissione al Rettore, il quale li trasmette alla Facoltà che ne ha richiesto il bando. La Facoltà, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata assunta entro sessanta giorni, approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina del candidato o di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro, specificando le ragioni della delibera, in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice.

2. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.
3. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione giudicatrice per un riesame assegnando un termine di trenta giorni.
4. Qualora decida di non procedere alla chiamata, la Facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dal decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può richiedere la copertura del posto proponendo la nomina di un altro candidato risultato idoneo in procedure espletate presso altre sedi per il medesimo settore scientifico-disciplinare che non sia stato chiamato entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità dei relativi atti, ovvero deliberare l'avvio di nuove procedure di reclutamento ai sensi di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, e dal decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164.
5. Qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare ai sensi del comma 2 del presente Regolamento, la Facoltà può avvalersi delle procedure di cui al comma 3 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla data suddetta.
6. La Facoltà, qualora risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate e nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1-ter lettera e), del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005 n. 43, può proporre per la chiamata e la nomina in ruolo, con la deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto

al voto, candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa relativa a professori ordinari e associati bandite da altre sedi universitarie, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi.

7. La nomina è disposta dal Rettore, su proposta adeguatamente motivata in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche, deliberata dalla Facoltà interessata, previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo ovvero, quando si tratti di docenti in servizio presso l'Ateneo, per l'inquadramento nella fascia superiore.
8. L'Università comunica tempestivamente al Ministero competente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento e i nominativi dei docenti interessati.

Art. 3 - Modalità di trasferimento

1. Il Consiglio di Facoltà, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate, può deliberare la copertura dei posti disponibili distinti per settore scientifico-disciplinare mediante trasferimento di professori di ruolo e di ricercatori universitari.
2. Verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, secondo le deliberazioni degli organi accademici, il Rettore emana il bando che dà avviso della vacanza del posto e della tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto.
3. L'avviso di vacanza, che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, affisso sull'albo ufficiale dell'Università e diffuso anche per via telematica tramite il sito-web dell'Ateneo, deve indicare:
 - a. il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire;
 - b. la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto per soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, anche con riferimento alle articolazioni disciplinari interne dei settori;
 - c. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto vacante.

4. Possono partecipare all'espletamento delle procedure di valutazione comparativa previste per la copertura dei posti vacanti di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia e di ricercatore universitario, rispettivamente i professori e i ricercatori inquadrati nei settori scientifico-disciplinari individuati nell'avviso, appartenenti ad Università statali sia ad Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i quali abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma numeri da 1 a 9, del D.P.R. 11.07.1980, n. 382. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza. Ai fini della determinazione del servizio espletato, l'eventuale periodo di servizio assolto facendo seguito ad una chiamata in corso d'anno che abbia superat i sei mesi di durata viene computato come equivalente ad un intero anno accademico di servizio.
5. Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Preside di Facoltà, a mezzo fax o a mezzo posta, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza.
6. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 giorni e superiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato l'avviso di vacanza.
7. Nella domanda il candidato deve dichiarare il tempo di permanenza nella sede di appartenenza.
8. Alle domande dovranno essere allegati:
 - a) il curriculum dell'attività scientifica e professionale;
 - b) le pubblicazioni, i titoli ed i lavori che il candidato intende far valere per la valutazione comparativa, sia in originale che in copia conforme all'originale. La conformità potrà risultare da dichiarazione sostitutiva dall'atto di notorietà, resa dal candidato ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 apposta in calce a ciascun documento ovvero all'elenco di cui al successivo punto 4. I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli anche mediante la forma della semplificazione delle certificazioni amministrative consentita dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

- c) l'elenco dei titoli.
9. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per le pubblicazioni stampate in Italia il candidato deve dichiarare che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del d.l. luogotenenziale 31.08.1945, n. 660.
10. Verranno presi in considerazione esclusivamente i titoli, le pubblicazioni e i lavori compresi nel suddetto elenco ed effettivamente allegati alla domanda di partecipazione.
11. Il Consiglio di Facoltà esamina entro i successivi trenta giorni la domanda o le domande di trasferimento presentate. Il Consiglio valuta il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titoli e il curriculum complessivo, didattico e scientifico, del candidato o dei candidati, accertandone l'adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare di destinazione, tenuto conto dell'eventuale tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando.
12. Nel caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle stesse, prendendo in considerazione i titoli, le pubblicazioni e i lavori presentati dagli aspiranti al trasferimento.
13. Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:
- a. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b. congruenza con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;
 - c. continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.
14. Per i fini di cui ai commi precedenti è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
15. Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative:
- a) l'attività didattica svolta;

- b) i servizi prestati nelle Università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;
 - c) altre attività accademiche istituzionali;
 - d) l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
 - e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
 - f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito internazionale.
16. Nelle valutazioni comparative riguardanti i ricercatori, sono valutati tra i titoli dichiarati, oltre quelli indicati nel precedente comma 4, anche i seguenti:
- a) il titolo di dottore di ricerca;
 - b) la fruizione di assegni di ricerca;
 - c) la partecipazione a programmi di ricerca;
 - d) la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.
17. Il Consiglio di Facoltà può costituire una Commissione istruttoria con il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui ai commi precedenti. I componenti la Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà in numero di tre e sono scelti:
- a) tra i professori di prima fascia, se il posto a trasferimento è di prima fascia;
 - b) due tra i professori di prima ed uno tra i professori di seconda fascia, se il posto a trasferimento è di seconda fascia;
 - c) uno tra i professori di prima fascia, uno tra i professori di seconda fascia ed uno tra i ricercatori confermati, se il posto a trasferimento è di ricercatore.
18. Completata la fase istruttoria, la Commissione redige una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.
19. Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, la facoltà può

- decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili dei candidati.
20. Nel caso in cui, effettuata la votazione, il *quorum* di cui al comma precedente non sia stato raggiunto, la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte entro trenta giorni ad una successiva riunione del consiglio di facoltà. Se anche in questa riunione il *quorum* non viene raggiunto, la procedura si intende esaurita.
 21. La proposta di nomina ovvero la scelta di non procedere alla nomina dovranno essere motivate, con particolare riferimento alle esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà.
 22. In assenza di motivazione, il Rettore, può richiedere al Consiglio di Facoltà la motivazione.
 23. La nomina è disposta in via definitiva con Decreto del Rettore, a far data dal 1 novembre dell'anno accademico successivo, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 6, I comma della Legge 19 ottobre 1999, n. 370.
 24. Ove il docente prescelto appartenga ad un altro settore scientifico-disciplinare differente rispetto a quello per il quale il trasferimento è disposto, il Consiglio di Facoltà potrà proporre, contestualmente alla chiamata, il mutamento del settore scientifico-disciplinare avendo accertato che ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. produzione scientifica adeguata nell'ambito del settore scientifico-disciplinare su cui si propone il trasferimento;
 - b. che abbia insegnato in qualità di professore ufficiale della disciplina nell'ambito del settore scientifico-disciplinare sui cui si propone il trasferimento per almeno un triennio.
 25. La delibera della Facoltà di mutamento del settore scientifico-disciplinare deve essere approvata dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università "Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999", del 4 ottobre 2000, il trasferimento su diverso settore è disposto con decreto del Rettore, successivamente all'acquisizione del prescritto parere da parte del CUN, nei termini previsti dal relativo regolamento, motivandone l'eventuale difformità.

26. L'esito della procedura è comunicato personalmente ai candidati entro dieci giorni dalla data della delibera a cura del Preside.
27. Il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, accertata la regolarità delle procedure seguite. Il trasferimento, salvo accordi con l'Università di provenienza, ha decorrenza dal 1° novembre successivo.

Art. 4 - Mobilità per cambiamento di settore scientifico disciplinare

1. Indipendentemente dallo svolgimento di una procedura di trasferimento i professori di ruolo e i ricercatori universitari possono chiedere il cambiamento di settore scientifico-disciplinare. La domanda deve essere indirizzata al Preside della Facoltà di appartenenza.
2. Il Consiglio di Facoltà potrà proporre al Senato Accademico il mutamento del settore scientifico-disciplinare avendo accertato che ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. Produzione scientifica adeguata nell'ambito del settore scientifico-disciplinare su cui si propone il trasferimento:
 - b. che abbia insegnato in qualità di professore ufficiale della disciplina nell'ambito del settore scientifico-disciplinare su cui si propone il trasferimento per almeno un triennio.
3. La delibera della Facoltà di mutamento di settore scientifico-disciplinare deve essere approvata dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università "Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999", del 4 ottobre 2000, il trasferimento su diverso settore è disposto con decreto del Rettore, successivamente all'acquisizione del prescritto parere da parte del CUN, nei termini previsti dal relativo regolamento, motivandone l'eventuale difformità.

Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla nomina degli organi statutari, il Comitato Tecnico

Organizzatore assumerà tutte le deliberazioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data del presente decreto. Esso sarà esposto all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicato sul sito internet dell'Università.
3. I bandi di valutazione comparativa e di trasferimento sono diffusi anche sul sito internet dell'Ateneo.

Roma, 4 giugno 2008

Il Presidente
del Comitato Tecnico Organizzatore
f.to Dr. Andrea Mondello